



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Obblighi Inps degli influencer

di Alessandro Bonuzzi

Convegno di aggiornamento

Novità modello redditi persone fisiche

Scopri di più

L'avvento dei **social** ha generato **nuove tipologie di attività**, spesso **non facilmente inquadrabili** sotto il **profilo fiscale e previdenziale**. Il riferimento è, nello specifico, a coloro che svolgono **l'attività di creazione di contenuti** su **piattaforme digitali** ("**content creator**"), tra cui si annoverano *gli influencer, gli youtuber, gli instragrammer, i tiktokers, i blogger, i podcaster, eccetera*.

Perciò l'**Inps**, con la [**circolare n. 44/2025**](#), ha fornito **chiarimenti in odine alla disciplina previdenziale** applicabile ai soggetti esercenti attività che prevedono *"l'elaborazione di contenuti scritti, immagini, registrazioni video, audio o contenuti prodotti in diretta che sono resi disponibili attraverso piattaforme digitali di connessione sociale"*.

I **content creator** con la diffusione su *blog* e *social network* di **foto, video e commenti** a sostegno o approvazione di *brand* di riferimento generano un **effetto pubblicitario**; pertanto, la loro attività è inquadrabile come attività di **"digital marketing"** avente **finalità pubblicitaria**.

Nella nuova **classificazione Ateco 2025**, il **codice dell'attività di influencer marketing** è il **73.11.03**.

Sotto il profilo **previdenziale**, l'attività di **influencer marketing** può generare:

- **reddito d'impresa**, quando gli **elementi organizzativi prevalgano su quelli personali**, comportando l'attività l'utilizzo prevalente di mezzi di produzione rispetto agli elementi personali (ad esempio la gestione di *banner* pubblicitari). In tal caso, l'*influencer* deve essere iscritto in **Camera di commercio** e alla **Gestione IVS commercianti**;
- **reddito di lavoro autonomo**, quando prevalgono gli **elementi personali su quelli organizzativi**. E laddove l'attività sia svolta con carattere di **abitualità**, ai fini previdenziali, **trova applicazione il principio di ordine generale**, secondo cui l'inquadramento come **lavoratore autonomo esercente abitualmente l'attività** (anche non esclusiva) senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, con **prevalenza di**



attività personale e intellettuale al di fuori di un’attività d’impresa, comporta l’obbligo di iscrizione alla **Gestione separata Inps**. Diversamente, nei casi in cui la prestazione professionale **non** abbia carattere di **abitudine**, l’obbligo di iscrizione alla **Gestione separata scatta in presenza di redditi pari o superiori a 5.000 euro**.

Inoltre, a parere dell’Inps, l’attività di *influencer marketing* può assumere le **caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento**. In particolare, il *blogger* o *influencer* che fa attività di *digital marketing* può **rientrare tra i lavoratori dello spettacolo**, laddove svolga *l’attività lavorativa per realizzare uno spot* o un **programma pubblicitario al pari dell’attore**, del fotomodello o del regista che realizza, ad esempio, la pubblicità visibile in Tv, con la conseguenza che, in tal caso, **scatta l’obbligo assicurativo al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (Fpls)**.

A prescindere dalla **forma contrattuale** del rapporto di lavoro e dal **grado di autonomia** previsto per la prestazione:

- il **versamento della contribuzione al Fpls** è dovuto dal **datore di lavoro o committente**;
- devono essere assolti gli **adempimenti** previsti per gli iscritti al Fpls (ad esempio, certificato di agibilità, comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro, trasmissione dei flussi Uni-Emens).

Ad ogni modo sono **escluse** dall’obbligo previdenziale **al Fpls**:

- le **attività di testimonial** in cui, nell’ambito di contenuti personali, si realizza il **semplice abbinamento tra la popolarità del content creator e il prodotto o servizio dal medesimo utilizzato**;
- l’inserimento di **mere inserzioni pubblicitarie** nell’ambito di contenuti personali del profilo *social*, senza l’intervento dell’artista.

In questi casi potrebbe però scattare l’obbligo di iscrizione alla **Gestione separata Inps**.